

IN QUESTO NUMERO

1. **Obbligo del registratore telematico dal 1° gennaio 2021.**
2. **Avviso agli Associati: Assunzioni per l'anno 2021.**
3. **“Lotteria degli scontrini”: al via dal 1° gennaio 2021 .**
4. **Trattamenti di cassa integrazione salariale. Istruzioni Inps sulle novità. Decreto Legge ristori .**
5. **I.N.P.S. - Contributi agricoli unificati in scadenza il 16 dicembre 2020.**
6. **Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli -Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2020 .**

1) **Obbligo del registratore telematico dal 1° gennaio 2021.**



(Immagine tratta dal sito scsistemi.net)

Si ricorda che **dal 1° gennaio 2021** i soggetti con volume d'affari (anno 2018) non superiore a 400.000 euro **dovranno obbligatoriamente essere dotati di Registratore Telematico** per la trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate. Per quanto riguarda il settore agricolo tale adempimento è riservato ai contribuenti già obbligati al rilascio della ricevuta fiscale/scontrino fiscale (ad esempio contribuenti in regime iva normale per le cessioni di prodotti a privati consumatori, operatori agrituristici).

In alternativa è possibile utilizzare la procedura web “documento commerciale online”, presente nel portale Fatture e corrispettivi del sito dell'Agenzia delle Entrate.

Dalla data di obbligo di attivazione del registratore telematico, che come sopra indicato, **è il 1° gennaio 2021** termina il “periodo transitorio”, che permetteva la comunicazione dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione e di conseguenza i soggetti rientranti nell'obbligo dovranno trasmettere i dati dei corrispettivi **entro 12 giorni dalla chiusura giornaliera**.

Fino al 31 dicembre 2020 (periodo transitorio), i soggetti con volume d'affari (anno 2018) non superiore a euro 400.000 hanno la possibilità di continuare ad emettere scontrini o ricevute fiscali; registrare i corrispettivi nel Registro dei corrispettivi; trasmettere telematicamente con **cadenza mensile** all'Agenzia delle Entrate i dati dei corrispettivi giornalieri secondo le regole tecniche previste dal Provvedimento 4 luglio 2019.

I soggetti con un volume di affari (anno 2018) superiore a 400.000 sono stati obbligati all'invio telematico dei corrispettivi già dal 1° gennaio 2020 con periodo transitorio per l'adempimento fissato dal 1° luglio al 31 dicembre 2019.

Il mancato assolvimento dell'obbligo sottopone l'azienda a sanzioni pecuniarie.

Gli uffici di Zona di Confagricoltura Bologna sono a disposizione per informazioni e chiarimenti.
(E. Cricca)

2) Avviso agli Associati: Assunzioni per l'anno 2021.

Si ricorda a tutti gli associati che intendono assumere del personale a partire dal 1° gennaio 2021 di inviare l'apposita "scheda Comunicazione dati per assunzioni telematiche" entro il 18 dicembre per gestire al meglio l'attività in occasione delle vacanze di Natale.

A partire dalle assunzioni per il 2021 nelle mail verranno consegnati i seguenti file **solamente in formato pdf** (non sarà più possibile ricevere i file in formato word): LETTERA ASSUNZIONE, RICEVUTA ASSUNZIONE, UNILAV. Verrà inviata una mail per ciascuna assunzione.

Comunichiamo che per assunzioni/cessazioni URGENTI e denunce di infortunio dal 28 al 30 Dicembre il servizio verrà garantito con le seguenti procedure:

UFFICIO ZONA DI RIFERIMENTO	MAIL ADDETTO DI ZONA
IMOLA	g.fuzzi@confagricolturabologna.it
BAZZANO	n.cebirciu@confagricolturabologna.it
SAN GIOVANNI	a.filipetti@confagricolturabologna.it
SAN GIORGIO	g.fuzzi@confagricolturabologna.it
BOLOGNA	n.cebirciu@confagricolturabologna.it

Si raccomanda a tutti i soci di indicare nella mail un numero di telefono cellulare per eventuali chiarimenti.

Nei giorni dal 24 al 27 dicembre e dal 31 al 3 gennaio il servizio non verrà effettuato.

(A. Flora)

3) "Lotteria degli scontrini": al via dal 1° gennaio 2021.

La **lotteria nazionale degli scontrini** è il nuovo concorso a premi gratuito, collegato allo scontrino elettronico istituita dalla Legge n. 232/2016 e modificata ultimamente dal Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020.

Come funziona

Il funzionamento della lotteria, **in partenza il 1° gennaio 2021**, è spiegato nel provvedimento

dell' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, d'intesa con l' Agenzia delle Entrate, del 5 marzo 2020 e nel provvedimento dell' Agenzia delle Entrate dell' 11 novembre 2020, sui quali il Garante della Privacy ha espresso parere favorevole.

Per partecipare alla lotteria occorre mostrare al negoziante, al momento dell' acquisto di importo pari o superiori a 1 euro, il proprio "codice lotteria" che verrà abbinato allo scontrino.

Ogni scontrino genera un numero di "biglietti virtuali" della lotteria pari a un biglietto per ogni euro di spesa, con un arrotondamento se la cifra decimale supera i 49 centesimi (per esempio, con 1,50 euro si ottengono due biglietti).

Maggiore è l'importo speso maggiore sarà il numero di biglietti associati che vengono emessi, fino a un massimo di 1.000 biglietti per acquisti di importo pari o superiore a 1.000 euro.

L' esercente, attraverso un lettore ottico collegato al registratore telematico, effettua il collegamento tra lo scontrino e il codice lotteria del contribuente e trasmette i dati all' Agenzia delle entrate, in pratica come accade in farmacia con la Tessera sanitaria.



Chi può partecipare

Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche, maggiorenni e residenti in Italia, **che acquistano beni o servizi da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi**. Non partecipano alla lotteria gli scontrini corrispondenti ad acquisti online e quelli effettuati nell' esercizio di attività d' impresa, arte o professione.

Nella fase di avvio, non sono coinvolti nella lotteria gli acquisti documentati con fatture elettroniche.

Viene consentito, invece, anche ai soggetti tenuti all' invio dei dati al sistema Tessera Sanitaria (per esempio, gli acquisti effettuati in farmacia, parafarmacia, ottici, eccetera), di trasmettere i dati dei corrispettivi validi ai fini della lotteria riferiti esclusivamente alle operazioni per le quali il cliente richiede all' esercente l' acquisizione del codice lotteria in alternativa al codice fiscale.

Per garantire il rispetto delle misure di sicurezza e tutela dei dati personali, al momento della registrazione dei corrispettivi di ogni operazione commerciale, i registratori telematici memorizzano solo uno dei due codici comunicati dal cliente:

- il codice fiscale, al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali
- il codice lotteria, al fine di partecipare alla lotteria degli scontrini.

Non partecipano alla lotteria degli scontrini, infine, ulteriori acquisti per i quali il consumatore richieda all' esercente l' acquisizione del proprio codice fiscale al fine di usufruire di detrazioni o deduzioni fiscali.

Come ottenere il "codice lotteria"

Per acquisire il codice lotteria occorre accedere all' area pubblica del Portale Lotteria, www.lotteriadegliscontrini.gov.it, messo a disposizione dall' Agenzia delle dogane e dei monopoli. Non serve alcuna registrazione: basta digitare il proprio codice fiscale sul Portale e il servizio online produce un codice alfanumerico, anche in formato barcode (codice a barre).

Una volta ottenuto, è sufficiente stampare il proprio codice lotteria o salvarlo sul proprio dispositivo mobile: smartphone, tablet e cellulare.

Nessun problema nel caso in cui si smarrisce il codice: basta accedere nuovamente al Portale dedicato, inserire il proprio codice fiscale e visualizzare un nuovo codice lotteria, che potrà essere stampato o salvato sul proprio dispositivo mobile.

Quali sono i premi

La lotteria prevede premi per le estrazioni "ordinarie" e ulteriori premi per quelle "zero contanti", riservate ai pagamenti cashless (non in contanti). Tutti i premi della lotteria non sono assoggettati ad alcuna tassazione. La vincita è pagata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli esclusivamente mediante bonifico bancario o, per i soggetti sforniti di conto bancario, con assegno circolare non trasferibile.

ESTRAZIONI "ORDINARIE"

Per le estrazioni ordinarie sono previsti:

- un premio da 1 milione di euro per il vincitore dell'estrazione annuale
- 3 premi da 30.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni mensili
- 7 premi da 5.000 euro ciascuno per i vincitori delle estrazioni settimanali (la cui decorrenza verrà determinata).

Si consiglia ai possessori di registratore telematico adibito all'invio dei dati all'Agenzia delle Entrate di verificare con il proprio installatore la corretta attivazione della funzionalità necessaria alle operazioni di acquisizione del codice lotteria.

Nel caso in cui l'esercente al momento dell'acquisto rifiuti di acquisire il codice lotteria, il consumatore può segnalare tale circostanza nella sezione dedicata del portale Lotteria del sito *internet* dell'Agenzia delle Entrate.

Tali segnalazioni sono utilizzate dall'Agenzia delle Entrate e dal Corpo della Guardia di Finanza nell'ambito delle attività di analisi del rischio di evasione.

3/12/20.

(E. Cricca)



DECRETO RISTORI
Un sostegno veloce, semplice, diretto.

(Immagine tratta dal sito www.governo.it)

4) Trattamenti di cassa integrazione salariale. Istruzioni Inps sulle novità. Decreto Legge Ristori.

L'INPS con propria circolare n. 139 del 7 dicembre 2020, ha diramato istruzioni operative circa le modifiche introdotte con i vari plurimi decreti "ristori" (DL n. 137/2020, DL n. 149/2020 e, da ultimo, n. 157/2020) al sistema di garanzie al reddito, in caso di accesso alla cassa integrazione a causa della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa in ragione dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

La pletrica produzione normativa ha sostanzialmente allargato le maglie dell'intervento assistenziale, già assicurato dal marzo scorso, prolungando il possibile accesso all'integrazione salariale CIG, CIGD, e FIS per contenere gli effetti sul lavoro dipendente dell'ancora preoccupante emergenza da COVID 19; tale allargamento è possibile per ulteriori 6 settimane di integrazione salariale e ciò a valere nell'arco temporale corrente tra il periodo 16 novembre 2020 ed il 31 gennaio 2021; tale possibilità è riconosciuta unicamente alle aziende per le quali sino ad oggi siano state interamente autorizzate le altre settimane di cassa per i periodi previsti dal decreto-legge n. 104/2020; l'accesso alle misure emergenziali è consentito inoltre alle aziende datrici di lavoro qualora appartenenti ai settori interessati dal DPCM 24 ottobre 2020 per i quali la norma ha ordinato la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive onde limitare gli effetti dell'emergenza sanitaria da COVID-19.

Relativamente alle aziende del settore dell'agricoltura, la circolare dell'Istituto prevede:

A) considerate le palesi sovrapposizioni parziali tra i periodi individuati nei due decreti più recenti in materia ("DL ristori" e "DL agosto") in specie in ordine al periodo **15 novembre 2020 - 31 dicembre 2020**, la circolare INPS chiarisce che i trattamenti previsti dal DL n.104/2020 (decreto "agosto"), sono legittimamente utilizzabili in tale periodo; nel caso in cui le aziende ancora non avessero utilizzato interamente la cassa integrazione riconosciuta dal DL. n. 104/2020 queste potranno accedere alla cassa integrazione per il periodo eventualmente residuo per riduzioni o sospensioni di attività produttiva riscontrata fino al 31 dicembre 2020 ed alle pregresse condizioni e nel rispetto dei termini decadenziali.

In concreto ci si riferisce alle previsioni del decreto "agosto" secondo cui venivano individuate, in favore delle figure di operai/impiegati/quadri agricoli a tempo determinato, 9 settimane + 9 settimane di CIG, FIS o CIGD ed altresì un numero di 50 giornate di CISOA (operai/impiegati/quadri agricoli a tempo indeterminato) che pertanto potranno essere fruiti se residuano periodi utili.

La **circolare INPS** inoltre chiarisce poi che le richieste di periodi ancora residui di trattamenti CIG, FIS, CIGD e CISOA (di cui al DL n. 104/2020) che in ragione del dettato normativo previsto dal più recente D.L. ristori "quater" (art. 13 del DL n. 157/2020) potranno essere inoltrate per i lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro alla data del 9 novembre 2020, superandosi la preclusione prevista dalle regole previgenti e che limitavano l'accesso alla cassa ai dipendenti in forza al 13 luglio 2020; sempre valido il termine decadenziale relativo alla domanda che si deve presentare entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Prendendo spunto da un parere del Ministero del Lavoro, l'INPS infine statuisce come le eventuali domande già presentate da aziende aventi diritto ai trattamenti di cassa integrazione come definiti dal DL n. 104/2020 potranno essere integrate onde consentire il rientro per i lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Tale opzione non è praticabile dalle aziende le quali non abbiano trasmesso precedenti domande di cassa integrazione per i periodi previsti dal DL n. 104/2020; per tali aziende si dovrà procedere al fine di includere i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 con nuove domande inoltrate secondo la diversa e più rigorosa disciplina in materia di termini decadenziali prevista dall'articolo 1, c. 5, del medesimo DL n. 104/2020.

B) sono destinatari delle ulteriori 6 settimane dei trattamenti, previsti dal DL "ristori", i datori di lavoro che hanno utilizzato per intero le 18 settimane (9+9) di cassa riconosciute dal DL n. 104/2020. La circolare INPS precisa che la nuova domanda di cassa (nuove 6 settimane) potrà essere inoltrata anche qualora non sia stata completata dall'Inps l'istruttoria per l'autorizzazione delle domande per i periodi precedenti (per l'autorizzazione del secondo gruppo di 9 settimane previste dal DL n. 104/2020), le verifiche saranno effettuate dall'INPS in corso di istruttoria; ancora possibile l'accesso per le aziende che appartengono ai settori produttivi interessati dalle chiusure/limitazioni di cui ai D.P.C.M. 24 ottobre 2020, D.P.C.M. 3 novembre 2020 e D.P.C.M. 3 dicembre 2020. Tali soggetti non hanno alcuna necessità di documentare un precedente accesso alla cassa o una precedente autorizzazione e possono fruire delle sei settimane anche per la prima volta.

C) relativamente ai termini di trasmissione delle domande relative ai trattamenti di cassa integrazione salariale, come normati dal DL "ristori" (DL n. 137/2020, art. 12, c. 5), l'INPS come già anticipato con il messaggio n. 4484 del 27 novembre 2020, chiarisce con la circolare in commento che le domande di cassa, per causale COVID-19, relative a periodi di sospensione o riduzione delle attività con inizio nel mese di novembre 2020, si potranno trasmettere validamente entro la scadenza ordinaria fissata al termine del mese successivo (31 dicembre 2020). Tale precisazione era già stata peraltro anticipata dall'INPS.

La circolare, come da più parti si era evidenziato, precisa come il decreto-legge "ristori" (art. 12 del decreto-legge n. 137/2020) non si applichi alla cassa integrazione speciale agricola CISOA (per gli operai, impiegati e quadri agricoli) che pertanto non subisce l'ampliamento (delle ulteriori 6 settimane per

il periodo 16 novembre 2020 - 31 gennaio 2021) ampliamento (oltre le ordinarie 90 giornate annue) peraltro già in precedenza previsto dai vari decreti-legge emanati per affrontare gli eventi correlati all'emergenza da COVID-19. La circolare comunque lascia una possibilità alle aziende agricole: infatti nella circolare si specifica che i datori di lavoro, costretti a sospendere l'attività lavorativa per eventi legati all'emergenza sanitaria, hanno facoltà di inoltrare la domanda di accesso alla cassa CISOA ordinaria (90 giornate) una volta esauriti i periodi richiesti in ragione della fase emergenziale, utilizzando la causale "COVID-19 CISOA"; dal punto di vista burocratico la circolare chiarisce che i datori agricoli interessati potranno inoltrare la domanda per richiedere la CISOA ordinaria, secondo le modalità semplificate già previste nella circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020 ed in particolare relativamente al termine di presentazione delle domande (che è previsto alla fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la sospensione dell'attività lavorativa), alle modalità dell'istruttoria (che sarà svolta in tempi rapidi e telematicamente), con possibilità per l'azienda di scegliere la modalità del pagamento diretto senza l'obbligo di documentare le difficoltà finanziarie dell'impresa datrice di lavoro. (M. Mazzanti)

5) I.N.P.S. - Contributi agricoli unificati in scadenza il 16 dicembre 2020. Pagamento o sospensione

Come è noto il prossimo 16 dicembre è in scadenza il pagamento dei CAU – contributi agricoli unificati, escussi per il tramite dell'INPS, di competenza del 2° trimestre 2020.

Recenti norme emergenziali avevano preordinato la facoltà, in favore delle aziende agricole in possesso di specifici requisiti ed in determinate condizioni, di accedere vuoi all'esonero dal pagamento – come sancito dall'art. 222, c.2, legge n. 77/2020 - vuoi alla sospensione dal pagamento della rata – secondo il dettato di cui art. 2, decreto-legge n. 157/2020.

Come di norma la tariffazione contributiva CAU era ed è rimasta di competenza esclusiva dell'Istituto previdenziale il quale, ad onor del vero, si è ben guardato dal predisporre i conteggi con riferimento e tenendo conto delle predette norme agevolatrici. L'INPS ha infatti recentemente provveduto ad effettuare, in via ordinaria, la tariffazione contributiva non recependo le disposizioni normative viste più sopra in tema di esoneri e/o sospensioni in considerazione della attuale incompletezza delle norme attuative di riferimento. Ogni azienda interessata al versamento troverà pertanto nel proprio cassetto previdenziale gli avvisi di pagamento CAU asseritamente dovuti all'INPS nella misura piena non computandosi quantomeno l'esonero.

Molti operatori chiedono informazioni circa la possibilità di sospendere il precitato pagamento CAU e riferito alla rata in scadenza il 16 dicembre 2020.

Al riguardo si precisa che il pagamento potrà essere sospeso unicamente dalle aziende agricole - individuate dalla norma riferita all'esonero di cui all'art. 222, c.2, legge n. 77/2020 - poiché interessate alle attività individuate nel decreto interministeriale di attuazione (Lavoro, Agricoltura, Economia) del 15/09/2020 dai codici ATECO allegati; come anche previsto dal messaggio INPS n. 4353 del 19/11/2020 le imprese così individuate hanno la facoltà di sospendere il pagamento delle rate oggetto dell'esonero già scadute (16 settembre 2020) o in scadenza (16 dicembre 2020) fino alla definizione dell'istanza di esonero; ancora possono accedere alla sospensione le aziende con ricavi inferiori



a 50 milioni di euro nel 2019 e che abbiano registrato una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre dell'anno 2020 rispetto allo stesso mese del 2019; ancora potranno beneficiare della sospensione CAU di cui si tratta le aziende interessate alla sospensione delle loro attività e le imprese di nuova costituzione qualora abbiano iniziato l'attività successivamente al 30/11/2019.

Per inciso mancano ancora le istruzioni INPS ufficiali ed operative non essendo ancora stata emanata la prevista ed annunciata circolare utile per la concreta applicazione dell'esonero straordinario ex art. 222 della legge n. 77/2020 e dell'esonero inerente i mesi di novembre e dicembre 2020 previsto dai decreti "Ristori"

(M. Mazzanti)



6) Patronato Enapa: Ai Datori di Lavoro ed Operai Agricoli -Assistenza del Patronato per la prossima Domanda di Disoccupazione Agricola 2020.

Quest'anno ci preme informare con notevole anticipo i datori di lavoro e gli operai agricoli che il nostro **Patronato Enapa sin dall'inizio del prossimo anno è** a disposizione degli interessati per la presentazione all'Inps delle domande di disoccupazione agricola (**scadenza al 31 Marzo 2021**); pertanto i lavoratori, eventualmente anche per il tramite dell'azienda, potranno rivolgersi alla Sede del Patronato, via Degli Orti 44 Bologna, telefono 0516232030-051783980/1 o ai nostri uffici zionali di Confagricoltura Bologna, per ricevere tutta l'assistenza necessaria per la predisposizione e presentazione della domanda nei tempi previsti.

Per comodità si riportano di seguito gli indirizzi dei nostri **Uffici Zionali**:

Bazzano –Via Calzolaro,22	tel.051830049
S.Giorgio di Piano- Via dell'Artigiano 1	tel.051893690
S.Giovanni in Persiceto- Via Caboto 18	tel.051827371
Imola-Via Gronchi,124	tel.054223135
Sasso Marconi-Via Europa 18 c/o Assicurazione Cattolica(ex FATA)	

Gli interessati dovranno presentarsi ai nostri uffici con:

- carta di identità valida
- Per i lavoratori extra comunitari fotocopia del permesso di soggiorno e del passaporto.
- Modello SR 171 per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori, attività professionali, attività autonome in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda
- PER I RICHIEDENTI L'ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE: Copie delle dichiarazioni dei redditi (mod. CU, Mod. 730 o mod. Unico) degli ultimi due anni (redditi competenza anno 2018 e 2019) di tutti i componenti il nucleo familiare.

Si precisa che nella domanda dovrà essere dichiarato anche lo stato civile dell'interessato(coniugato dal.; vedovo dal.; separato dal...;divorziato dal..;) ed in caso di soggetto coniugato è richiesta l'indicazione dei dati del coniuge ed il relativo codice fiscale.

La mancanza di tali documenti impedisce la predisposizione e l'invio della domanda all'Inps.

SI INVITANO PERTANTO TUTTI GLI INTERESSATI A RIVOLGERSI AL PIU' PRESTO AD INIZIO CAMPAGNA PRESSO I NOSTRI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL PATRONATO ENAPA PER INOLTARE LA DOMANDA PER VIA TELEMATICA ALL'INPS.

(R. Donati)



 Confagricoltura
Bologna

Buon Natale!

Tanti cari auguri!

*Che questo Natale porti nella
vostra casa serenità, pace ed
armonia*

25 Dicembre 2020

Il Presidente *Il Direttore*
Giuglielmo Garagnani *Andrea Flora*

Spedizione in abbonamento postale
D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04
n. 46 art. 1, comma 2
Filiale di Bologna

Reg. Canc. Tribunale di Bologna
n. 6240 del 04/01/1994

Direttore responsabile Massimo Mazzanti
Redazione Maria Stefania Devescovi
Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori
via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO)
Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00



Associato all'Unione
Stampa Periodica Italiana

Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna